*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 135° — Numero 268**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 16 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1994.

**Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, concernente la riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, concernente la riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale;

Visto l'art. 24 del predetto decreto, concernente il servizio per il controllo interno;

Ritenuto opportuno, in relazione ai crescenti compiti del servizio, aumentare da tre a sette il numero degli impiegati destinati a disimpegnare le funzioni di segreteria del collegio per il controllo interno;

Decreta:

All'art. 24, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 1994, citato in premessa, la parola «tre» è sostituita dalla parola «sette».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

*Il Presidente:* BERLUSCONI

94A7238

## DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1994.

**Direttiva concernente l'applicazione dell'art. 70, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.**

*A tutti i Ministri*
*A tutti i Sottosegretari di Stato*

Recenti posizioni assunte da rappresentanti del Governo, anche nel corso dell'esame parlamentare di alcuni provvedimenti riguardanti la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, impongono l'adozione della presente direttiva ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ritengo infatti fondamentale e necessaria per l'attività di Governo la puntuale attuazione dell'art. 70, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, teso a garantire armonia ed omogeneità nella materia, troppo spesso messe in pericolo da iniziative ed interventi non coordinati.

Gravi inconvenienti sono infatti prodotti dalla tendenza manifestata da talune amministrazioni ad adottare soluzioni di carattere particolare, senza la necessaria visione di insieme del fenomeno, con l'inevitabile incidenza, in negativo, sugli altri pubblici dipendenti.

In tale ottica, gli schemi di provvedimenti legislativi ed i progetti di legge, comunque presentati alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche, debbono essere sottoposti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993 relativo al regolamento interno del Consiglio dei Ministri, al preventivo concerto del Ministero del tesoro, di quello del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.

Gli altri provvedimenti predisposti dalle singole amministrazioni dello Stato, incidenti nelle medesime materie, devono essere adottati solo dopo che sugli stessi sia stata raggiunta l'intesa in apposite conferenze di servizi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà ad indire, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La concertazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, deve essere effettuata su tutti gli schemi di provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, e sugli schemi di decreti legge.

Analogo procedimento dovrà essere seguito, secondo quanto previsto dall'art. 17 del citato regolamento interno del Consiglio dei Ministri, per gli emendamenti soppressivi, aggiuntivi o modificativi ai testi degli schemi di provvedimenti legislativi predisposti dai singoli ministeri, comunque presentati all'esame del Parlamento relativi alle amministrazioni pubbliche ed ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle medesime.

I rappresentanti del Governo in sede parlamentare, non dovranno presentare o assecondare alcuna proposta di modifica in materia di amministrazioni pubbliche e di rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle medesime — neanche nella forma attenuata del «rimettersi» alle decisioni del Parlamento — senza che sia intervenuto il prescritto nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo aver acquisito il concerto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.

Inoltre a fronte di emendamenti parlamentari, sarà cura del rappresentante dell'esecutivo (Ministro e Sottosegretario di Stato), che segua in Parlamento la discussione di un provvedimento legislativo, segnalare con assoluta tempestività ai predetti Ministri l'iniziativa parlamentare in ordine alla quale occorre definire la posizione unitaria del Governo.

Si rappresenta l'assoluta necessità di una puntuale osservanza della presente direttiva, al fine di evitare il ripetersi di interventi scoordinati che favoriscono la realizzazione di normative contraddittorie e producono la sovrapposizione della fonte legislativa e di quella contrattuale (con relativi reciproci fenomeni di «rincorsa») nella regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, con la ulteriore conseguenza di creare gravi difficoltà nella contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

Al riguardo non può sfuggire la circostanza che nei prossimi mesi saranno in pieno svolgimento le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego.

Confido che la presente direttiva trovi la più ampia e responsabile adesione.

Roma, 10 ottobre 1994

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 373*

94A7220

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 novembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1994, nona tranche.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dell'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 25 agosto, 9 e 26 settembre e 24 ottobre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004.

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 129.590 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolàre, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, ove all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 novembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale iterbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione, non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centosei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 novembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7239

DECRETO 9 novembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1994, settima tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, primo comma, della legge 3 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 settembre, 11 e 24 ottobre, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 129.590 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 1994, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 250 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 settembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 settembre 1994, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 250 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del citato decreto del 26 settembre 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 novembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

**94A7240**

---

DECRETO 9 novembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1994, tredicesima tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9, 25 e 31 agosto, 9 e 26 settembre e 11 e 24 ottobre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 129.590 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 novembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa..

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centosette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 novembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7241

DECRETO 9 novembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1994, dodicesima tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto, 9 e 26 settembre e 11 e 24 ottobre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 129.590 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 novembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della dodicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centosette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 novembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1997, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7242

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 1994.

**Conferma, con modificazioni, delle disposizioni normative del decreto ministeriale 18 novembre 1992 relativo alla pesca del rossetto con l'attrezzo denominato «sciabica».**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992) concernente la «disciplina della pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana»;

Considerato necessario che il Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno prosegua la sperimentazione della pesca in questione per approfondire la biologia della specie nonché le condizioni ottimali per lo sfruttamento delle risorse;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate con le modifiche di cui ai successivi articoli le disposizioni normative prescritte dal decreto ministeriale 18 novembre 1992.

Art. 2.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 novembre 1992, è così modificato:

«*1*. Nei compartimenti marittimi della Toscana è autorizzato, per il periodo 1° novembre-30 aprile fino alla campagna di pesca 1995-96, la pesca del rossetto con l'attrezzo denominato "sciabica", descritto nell'allegato *A* del presente decreto.».

Art. 3.

1. L'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 18 novembre 1992, è così modificato:

«*2*. L'elenco delle navi autorizzate dovrà essere trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e acquicoltura.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

94A7243

DECRETO 9 novembre 1994.

**Conferma, con modificazioni, delle disposizioni normative del decreto ministeriale 7 gennaio 1993 relativo alla pesca, a titolo sperimentale, del rossetto (*Alphia minuta*).**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993) concernente «l'autorizzazione a titolo sperimentale della pesca professionale del rossetto nei compartimenti marittimi della Liguria»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989), e successive

modifiche, concernente la pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Considerato che il rossetto (*Alphia minuta*) è una specie adulta, ancorché di piccola taglia, la cui cattura, pertanto, può essere disciplinata diversamente da quella del bianchetto (novellame di sarda e alice);

Accertato che nei compartimenti marittimi della Liguria la pesca del rossetto rappresenta da tempi immemorabili un'attività di sussistenza per le navi della piccola pesca durante il periodo invernale;

Considerata l'opportunità che l'istituto di zoologia dell'Università di Genova approfondisca e verifichi, attraverso prove pratiche di pesca l'effettiva selettività dell'attrezzo sciabica, nonché la necessità di disporre di dati precisi sulla qualità e composizione delle catture nei diversi mesi dell'anno;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate con le modifiche di cui ai successivi articoli le disposizioni normative prescritte dal decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Art. 2.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1993, è così modificato:

«*1*. Nei compartimenti marittimi della Liguria è autorizzata, a titolo sperimentale, la pesca professionale del rossetto (*Alphia minuta*) senza limiti di distanza dalla costa per il periodo 1° novembre-30 marzo fino alla campagna di pesca 1995-96.».

Art. 3.

1. L'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 7 gennaio 1993, è così modificato:

«*2*. L'elenco delle navi autorizzate dovrà essere trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e acquicoltura.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

Roma, 9 novembre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

94A7244

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 25 ottobre 1994.

**Modificazioni alla deliberazione 3 maggio 1994 concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti nelle classi di cui all'art. 14 del decreto 21 giugno 1991, n. 324.**

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, concernente il Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 382;

Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, il quale prevede la suddivisione in classi delle categorie di iscrizione all'Albo;

Visto, altresì, l'art. 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324, secondo il quale le imprese che intendono iscriversi all'Albo devono essere in possesso di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;

Ritenuto di fissare i requisiti minimi per l'iscrizione alle citate classi in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo restando il fatto che le dotazioni disponibili dovranno essere adeguate ai servizi effettivi da prestare;

Visto l'art. 7 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'Albo;

Vita la propria deliberazione 3 maggio 1994 riguardante i requisiti per l'iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti;

Ravvisata l'opportunità di modificare la citata deliberazione 3 maggio 1994 al fine di conformare l'attività dell'Albo alle problematiche operative del settore del trasporto dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 della deliberazione 3 maggio 1994 concernente i requisiti per l'iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti viene così modificato:

Il requisito di capacità finanziaria deve essere dimostrato con le stesse modalità prescritte per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto di terzi.

Le imprese iscritte al citato Albo degli autotrasportatori comprovano il possesso del requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell'iscrizione a tale Albo.

Le imprese che utilizzano automezzi di peso totale a terra fino a 6 t, ovvero con portata non superiore a 3,5 t, debbono comprovare la capacità finanziaria con le stesse modalità previste per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, con la differenza che deve essere comprovata una capacità per un importo pari a 50.000.000 per il primo mezzo e pari a 5.000.000 per ogni altro mezzo aggiuntivo.

Art. 2.

L'art. 3 della deliberazione 3 maggio 1994 concernente i requisiti per l'iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti viene così modificato:

Le imprese di trasporto dei rifiuti autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 alla data di effettiva operatività dell'Albo, che presentano domanda d'iscrizione ai sensi dell'art. 23 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato con l'art. 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto 26 luglio 1993, n. 392, vengono iscritte sulla base dei requisiti di capacità finanziaria risultanti dall'autorizzazione posseduta.

Qualora nel provvedimento autorizzativo non risultino evidenziati accertamenti al riguardo, le imprese devono dimostrare il requisito di capacità finanziaria con le modalità previste all'art. 1.

Le imprese di cui al presente articolo devono adeguarsi ai requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 1 della deliberazione 3 maggio 1994 entro cinque anni dalla data d'iscrizione.

Roma, 25 ottobre 1994

*Il presidente:* AMOROSO

**94A7226**

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15 - Val Camonica, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di sistemazione piste forestali Passabocche-Medeletto e Passabocche-Val Palotto da parte della comunità montana del Sebino Bresciano.** (Deliberazione n. V/53986).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 11 novembre 1993, prot. n. 51399, dalla comunità montana del Sebino Bresciano per la realizzazione dei lavori di sistemazione piste forestali Passabocche-Medeletto e Passabocche-Val Palotto su un'area ubicata nel comune di Pisogne (Brescia), mappali n. 1580, foglio 14, numeri 1409 e 1691, foglio 22, numeri 1532, 1566 e 1699, foglio 21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che trattasi della sistemazione di piste esistenti senza eccessive alterazioni della morfologia dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento (vedi delibera del consiglio comunale n. 345 del 15 settembre 1993) dirette al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dell'accesso per l'esbosco delle particelle interessate ad attuare con costi contenuti lavori selvicolturali. Suddette opere risultano finanziate dalla regione Lombardia con i provvedimenti di cui alla legge regionale n. 8/1976, art. 21, piani di assestamento (vedi nota settore agricoltura e foreste - servizio foreste prot. n. 3838 del 20 maggio 1993);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale anche se necessario con adeguate condizioni esecutive;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), mappale n. 1580, foglio 14, numeri 1409 e 1691, foglio 22, numeri 1532, 1566 e 1699, foglio 21 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 2 giugno 1994

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

94A7248

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zone dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di costruzione della strada forestale Croce di Zone-Tibia-Osone da parte della comunità montana del Sebino Bresciano.** (Deliberazione n. V/53988).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 11 novembre 1993, prot. n. 51498, dalla comunità montana del Sebino Bresciano per la realizzazione di costruzione strada forestale Croce di Zone-Tibia-Osone, su un'area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali numeri 902, 1733, 1729, 954, 1709, 1704 e 901, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che si escludono quei limitati interventi di carattere edilizio ovvero civile (muri di sostegno, cunettoni, ecc.) le opere di cui trattasi risulterebbero derogare dalla neecessità di acquisizione dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39, giusti disposti di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento (vedi la nota del comune di Zone (Brescia) prot. n. 2106/93 in data 1° settembre 1993), diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel consentire un comodo accesso per l'esbosco delle particelle interessate, nonché attuare con costi contenuti forme di selvicoltura basate su interventi «deboli» ma frequenti. La strada assumerà inoltre notevole importanza come strada di servizio antincendio ed è finanziata dalla regione Lombardia con i provvedimenti di cui alla legge regionale n. 8/1976 art. 21 (vedi nota settore agricoltura e foreste - servizio foreste prot. n. 3938 del 20 maggio 1993);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale, anche se necessario con adeguate condizioni esecutive;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Zone (Brescia), mappali numeri 902, 1733, 1729, 954, 1709, 1704 e 901, foglio n. 1, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 2 giugno 1994

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

94A7249

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 1994.

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Nave, mappali numeri 32, 34 e 69, foglio n. 45 e mappale n. 42, foglio n. 41, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione strada da parte della sig.ra Rossi Maria Bambina.** (Deliberazione n. V/54188).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 11 aprile 1994, prot. n. 17486, dalla sig.ra Rossi Maria Bambina per la realizzazione di sistemazione

strada su un'area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappali numeri 32, 34 e 69, foglio n. 45 e mappale n. 42, foglio n. 41, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che si tratta di opere di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento del bosco;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nave (Brescia), mappali numeri 32, 34 e 69, foglio n. 45 e mappale n. 42, foglio n. 41, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 giugno 1994

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

94A7250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Esine, mappale n. 3469, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di straordinaria manutenzione Malga Rosellino da parte dell'azienda regionale foreste.** (Deliberazione n. V/55294).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 marzo 1994, prot. n. 14754, dall'azienda regionale foreste per la realizzazione di manutenzione Malga Rosellino su un'area ubicata nel comune di Esine (Brescia), mappale n. 3469, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera le caratteristiche paesaggistiche del territorio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella tutela del patrimonio silvo-pastorale comunale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappale n. 3469, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

*Il presidente:* ARRIGONI

*Il segretario:* FERMO

94A7251

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1994.

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Esine, mappale n. 2997, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di bacheca di legno da parte dell'azienda regionale delle foreste.** (Deliberazione n. V/56708).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 marzo 1994, prot. n. 14755, dall'azienda regionale delle foreste per la realizzazione di bacheca di legno su un'area ubicata nel comune di Esine (Brescia), mappale n. 2997, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in una migliore individuazione dell'ubicazione delle località competenti il territorio della F.D.R. Val Grigna e alla tutela del patrimonio silvo-pastorale comunale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappale n. 2997, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1994

*Il presidente:* ARRIGONI

*Il segretario:* FERMO

94A7252

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1994.

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese, mappali 151 e 218, foglio n. 7, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fognatura da parte dell'amministrazione comunale di San Giuliano Milanese.** (Deliberazione n. V/56737).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 febbraio 1994, prot. n. 17449, dall'amministrazione comunale di San Giuliano Milanese per la realizzazione di fognature su un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese (Milano) mappali numeri 151-218, foglio n. 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della rete fognaria;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri 151 e 218, foglio n. 7, dall'ambito territoriale n. 9 indivudato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1994

*Il presidente:* ARRIGONI

*Il segretario:* FERMO

**94A7253**

## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1994.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui al primo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XXVI-*bis* approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'informazione che cambia denominazione in laurea in informatica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 14 settembre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

All'art. 2 nell'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la dizione: «laurea in scienze dell'informazione, durata del corso quattro anni;» è soppressa e così sostituita: «laurea in informatica, durata del corso cinque anni;».

All'art. 197, al comma che recita «... e dopo un corso di studi per la durata di cinque anni le lauree in chimica, in scienze biologiche, in scienze ambientali, in scienze geologiche.» è aggiunto «in informatica.».

L'art. 207 relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione è soppresso.

Dopo l'art. 206, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze dell'informazione che cambia denominazione in corso di laurea in informatica.

*h)* Laurea in informatica

Art. 207. — Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informafici e delle loro applicazioni.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimemi di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

La durata del corso di laurea è di cinque anni. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di una o due unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa sessanta ore complessive di lezioni esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione, comprendenti rispettivamente venti e ventiquattro unità didattiche. Il triennio di applicazione si articola in orientamenti indicati annualmente dalle strutture didattiche. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono gli stessi per tutti gli studenti, mentre quelli del triennio sono in parte comuni ed in parte dipendenti dal particolare orientamento scelto.

I titoli degli insegnamenti potranno essere corredati di numeri progressivi che evidenzino il livello e/o il contenuto del relativo corso. Gli insegnamenti il cui titolo è corredato di un numero sono propedeutici a quelli di eguale titolo corredati di numero successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

La suddivisione dei corsi è la seguente:

*Primo anno:*

architettura degli elaboratori (due unità didattiche);

programmazione (due unità didattiche);

laboratorio di informatica 1 (due unità didattiche);

analisi matematica 1 (due unità didattiche);

matematica discreta (2 unità didattiche).

L'insegnamento di laboratorio di informatica 1 è coordinato con l'insegnamento di programmazione; le prove d'esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

*Secondo anno:*

algoritmi e strutture dati (due unità didattiche);

sistemi operativi (due unità didattiche);

laboratorio di informatica 2 (due unità didattiche);

analisi matematica 2 (una unità didattica);

fisica generale 1 (due unità didattiche);

logica matematica (una unità didattica).

L'insegnamento di laboratorio di informatica 2 è coordinato con l'insegnamento di sistemi operativi, e le prove d'esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

*Triennio di applicazione:*

insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti (dodici unità didattiche):

basi di dati e sistemi informativi (due unità didattiche);

linguaggi di programmazione (due unità didattiche);

informatica teorica (due unità didattiche);

analisi numerica (due unità didattiche);

calcolo delle probabilità e statistica matematica (una unità didattica);

ricerca operativa (una unità didattica);

fisica generale 2 (una unità didattica);

teoria dell'informazione (una unità didattica).

I restanti insegnamenti per complessive dodici unità didattiche sono scelti nell'ambito degli orientamenti, e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti, corrispondenti di norma ad otto unità didattiche, e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Le strutture didattiche indicheranno annualmente gli specifici orientamenti del corso di laurea, con le relative discipline caratterizzanti. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria, elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento.

Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste quarantaquattro unità didattiche. Gli insegnamenti complementari, indicati annualmente dalle strutture didattiche, possono comprendere insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati; essi possono essere scelti anche tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Indipendentemente dall'orientamento seguito, i piani di studio dovranno contenere insegnamenti caratterizzanti o complementari afferenti al settore scientifico-disciplinare di informatica per un totale di almeno due unità didattiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica, è necessario che lo studente abbia superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche. Sia l'esame congiunto relativo ai corsi di programmazione e laboratorio di informatica 1 che l'esame congiunto relativo ai corsi di sistemi operativi e laboratorio di informatica 2, corrispondono ciascuno a quattro unità didattiche.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive quarantaquattro unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di informatica 1 e laboratorio di informatica 2.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico dei corsi di diploma universitario in informatica, svolti presso questa o altre università, sono riconosciuti per il corso di laurea in informatica se afferenti ai settori disciplinari dell'area informatica e dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta, salvo delibera delle strutture didattiche per l'equivalenza del nome.

La struttura didattica potrà richiedere il superamento prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A, B, C* e *D* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di laurea.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

Tabella *A*: *Area informatica:*

algoritmi e strutture dati;

architettura degli elaboratori;

basi di dati e sistemi informativi;

fondamenti dell'informatica;

informatica applicata;

informatica generale;

informatica teorica;

ingegneria del software;

intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

Tabella *B*: *Area della matematica:*

sottoarea dell'algebra:
- algebra;
- algebra computazionale;
- algebra lineare;
- istituzione di algebra superiore;
- matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
- logica matematica;
- teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
- geometria;
- geometria combinatoria;
- istituzione di geometria superiore;
- matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
- analisi matematica;
- equazioni differenziali;
- istituzione di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
- calcolo delle probabilità;
- calcolo delle probabilità e statistica matematica;
- statistica matematica;
- teoria dei giochi;
- teoria dell'affidabilità;
- teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
- analisi numerica;
- calcolo numerico;
- matematica computazionale;
- metodi di approssimazione;
- metodi numerici per la grafica;
- metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
- ottimizzazione combinatoria;
- programmazione matematica:
- ricerca operativa;
- teoria dei giochi.

Tabella *C*: *Area della fisica, elettronica e cibernetica:*

sottoarea della fisica ed elettronica:
- fisica;
- fisica generale:
- elettronica;

sottoarea della cibernetica:
- apprendimento automatico;
- cibernetica;
- crittografia;
- elaborazioni di immagini;
- laboratorio di cibernetica;
- metodi per il ragionamento automatico;
- metodi per la rappresentazione della conoscenza;
- modelli dei sistemi percettivi;
- reti neurali;
- teoria dell'informazione.

Tabella *D*: *Area delle telecomunicazioni:*

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

*Area della bioingegneria elettronica:*

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;

modelli di sistemi biologici;

robotica antropomorfa;

sistemi intelligenti naturali e artificiali;

strumentazione biomedica;

tecnologie biomediche.

*Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione.*

basi di dati:

calcolatori elettronici;

fondamenti di informatica;

impianti di elaborazione;

informatica grafica;

informatica medica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

linguaggi e traduttori;

reti di calcolatori;

reti logiche;

robotica;

sistemi di elaborazione;

sistemi informativi;

sistemi per la progettazione automatica;

teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

*Area di economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

*Area di ingegneria economico gestionale:*

analisi dei sistemi finanziari;

economia applicata all'ingegneria;

economia dei sistemi industriali;

economia del cambiamento tecnologico;

economia ed organizzazione aziendale;

economia ed organizzazione dei servizi;

gestione aziendale;

gestione dell'informazione aziendale;

gestione dell'innovazione e dei progetti;

marketing industriale;

organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;

pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;

sistemi di controllo di gestione;

sistemi organizzativi;

strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 ottobre 1994

*Il rettore:* ROVERSI-MONACO

94A7247

## UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1980, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 27 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA

1. Presso la facoltà di ingegneria a partire dall'anno accademico 1994-95 è istituito il corso di diploma universitario in ingegneria.

2. La durata del corso di diploma è di anni tre. L'intero ciclo di studi è suddiviso in trenta moduli didattici relativi a sei semestri includenti ciascuno cinque moduli didattici. Ogni modulo didattico ha la durata di almeno 70 ore di cui non meno di 17 da dedicare alle esercitazioni pratiche e o di laboratorio.

Al termine del ciclo triennale di studi viene conseguito il titolo di: diplomato in ingegneria meccanica.

L'intero ciclo include circa 200 ore di formazione.

3. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver superato gli esami relativi ai trenta moduli.

Il numero di esami potrà anche essere inferiore al numero dei moduli nei casi in cui è possibile l'accorpamento affine tra moduli.

L'esame del diploma consiste in una tesina attinente le materie del corso di diploma, svolta sotto la guida di un relatore secondo le modalità definite dal Consiglio del corso di diploma (CCD).

4. Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta del CCD, per l'intero corso di diploma e per gli orientamenti, i corsi ufficiali che rappresentano le singole semestralità, tra quelle che, riportate nel successivo articolo, afferiscono ai raggruppamenti indicati.

5. Le semestralità obbligatorie sono ventitre di seguito elencate:

Quattro semestralità tra i seguenti raggruppamenti disciplinari:

A011 - Algebra e logica matematica

A012 - Geometria

A021 - Analisi matematica

A022 - Calcolo delle probabilità

A030 - Fisica matematica

A041 - Analisi numerica e matematica applicata

P041 - Statistica

Due semestralità tra i seguenti raggruppamenti disciplinari:

B011 - Fisica generale

B030 - Struttura della materia

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Una semestralità tra i seguenti raggruppamenti disciplinari:

H150 - Estimo

I270 - Ingegneria economico gestionale

Una semestralità tra i seguenti raggruppamenti disciplinari:

H071 - Scienza delle costruzioni

I080 - Progettazione meccanica e costruzioni di macchine

Una semestralità tra i seguenti raggruppamenti disciplinari:

I070 - Meccanica applicata alle macchine

I090 - Disegno industriale

Una semestralità tra i seguenti raggruppamenti disciplinari:

I050 - Fisica tecnica

I030 - Fluidodinamica

I052 - Principi di ingegneria chimica

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I070 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I042 - Macchine e sistemi energetici

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione

I130 - Metallurgia

I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

H011 - Idraulica

I030 - Fluidodinamica

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I050 - Fisica tecnica

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I042 - Macchine e sistemi energetici

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I070 - Meccanica applicata alle macchine

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I110 - Impianti industriali meccanici

Una semestralità nel seguente raggruppamento disciplinare:

I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche

I180 - Macchine ed azionamenti elettrici

6. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del competente consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli specificando altresì, per l'attivazione degli orientamenti, i sette corsi relativi ai corrispondenti moduli didattici necessari per il raggiungimento di trenta moduli previsti dalla legge sui diplomi universitari.

Roma, 28 ottobre 1994

*Il rettore*

94A7256

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato relativo all'inquadramento di personale nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nel supplemento speciale n. 1 del Bollettino ufficiale del mese di ottobre 1994, sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento del personale nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle varie qualifiche funzionali, ai sensi del comma 4 dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (tabelle *B* e *C*).

94A7227

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Vincenzo Bernardelli, in Gardone Val Trompia

Con decreto 4 ottobre 1994, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 428.690.970 dovuto dalla S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1994, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

94A7264

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 15 novembre 1994*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1581,09 |
| ECU | 1953,44 |
| Marco tedesco | 1025,15 |
| Franco francese | 298,29 |
| Lira sterlina | 2510,30 |
| Fiorino olandese | 914,56 |
| Franco belga | 49,829 |
| Peseta spagnola | 12,324 |
| Corona danese | 262,47 |
| Lira irlandese | 2462,55 |
| Dracma greca | 6,658 |
| Escudo portoghese | 10,042 |
| Dollaro canadese | 1161,54 |
| Yen giapponese | 16,093 |
| Franco svizzero | 1221,39 |
| Scellino austriaco | 145,64 |
| Corona norvegese | 234,30 |
| Corona svedese | 216,82 |
| Marco finlandese | 337,48 |
| Dollaro australiano | 1189,30 |

94A7297

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo alla circolare del Ministero di grazia e giustizia 30 maggio 1994, n. 30704, riguardante: «Finanziamento dei progetti proposti dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216».** (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1994).

In calce alla circolare citata in epigrafe, alla pag. 28 del sopra indicato supplemento ordinario, alla fine della seconda colonna, dopo la firma del Ministro, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione dell'atto:

*«Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 80».*

**94A7231**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università del Molise in Campobasso 9 settembre 1994 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università».** (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1994)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato a pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 76, secondo comma, dove è scritto: «... del decreto del Presidente della Repubblica 31 *agosto* 1988.», si legga: «... del decreto del Presidente della Repubblica 31 *ottobre* 1988.»; sempre nella medesima pagina, alla seconda colonna, all'art. 77, terzo comma, dove è scritto: « *Anno II*», si legga: «*II Anno*».

**94A7266**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

| CANONI ABBONAMENTO | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Annuale | L. 336.000 | L. 672.000 |
| Semestrale | L. 205.000 | L. 410.000 |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.450 | L. 2.900 |

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.*

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

## INSERZIONI - 1994

**La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.**

**Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.**

**Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.**

**L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.**

### MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (*)

**ANNUNZI COMMERCIALI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe | L. 102.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 34.000 |

**ANNUNZI GIUDIZIARI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | L. 27.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 13.500 |

**(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%**

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

*Segue:* **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G I.S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189